COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1562

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (2117) 1562

PRESIDENTE 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576

FRACCHIA 1563

MELLINI 1562, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576

PERANTUONO 1563

VALENSISE 1563

Votazioni segrete 1562, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576

La seduta comincia alle 10,55.

PRESIDENTE. Comunico che, a norcesso verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comuncio che, a norma del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, per la seduta odierna gli onorevoli Bolognari, Angela Maria Bottari, Adriana Fabbri Seroni, Raffaelli e Trantino sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Tessari, Petrella, Rosanna Branciforti, Maria Teresa Carloni Andreucci e Valensise.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (Approvato dal Senato della Repubblica) (2117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste », già approvato dal Senato nella seduta del 13 aprile 1978.

Ricordo alla Commissione che nella seduta di venerdì 19 maggio si era passati alla votazione dell'emendamento 15. 2-*bis*, sospesa per la mancanza del numero legale.

MELLINI. Su tale emendamento dichiaro di astenermi, rinnovando la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bonino Emma ed altri 15. 2-*bis*, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	0
Voti contrari	25

(*La Commissione respinge*).

Hanno partecipato alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia Branciforti Rosanna, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 1.

MELLINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione, perché credo sia di enorme gravità il fatto che mentre tutte le forze politiche hanno dichiarato di dover rispettare la legge e la Costituzione – una dichiarazione che avrebbe dovuto essere inutile, ma che, tuttavia, sembra necessaria quando queste forze sono della maggioranza – noi dobbiamo continuare a discutere di un disegno di legge e di un subemendamento che vale a dare, ovviamente come ogni emendamento e come ogni subemendamento, un contenuto diverso (od eventualmente lo stesso contenuto nel caso sia respinto) ad un disegno di legge relativo ad una materia soggetta al *referendum*, e quindi ad un dise-

gno di legge destinato a sboccare in un provvedimento che, secondo quanto hanno chiaramente detto le forze politiche, dovrà intervenire, dopo che l'elettorato avrà espresso il proprio voto, per modificare una legge che sarà stata nel frattempo abrogata oppure confermata.

Io ritengo che un comportamento di questo tipo rappresenti il massimo ipotizzabile di repressione nei confronti dell'elettorato (anche se il massimo credevo fosse già stato raggiunto con l'atteggiamento tenuto nei confronti del *referendum*). In sostanza stiamo dicendo agli elettori che andranno a votare che, « infischiandocene » del loro voto, noi continuiamo a fare una legge che sarà identica a quella che si era formulata quando si riteneva che il loro voto non ci sarebbe stato che sarà comunque identica, sia nel caso che essi avranno votato « si » sia che avranno votato « no »; sia che sarà intervenuta l'abrogazione della legge sia che non sarà intervenuta. Della loro volontà non importa nulla, si può fare a meno delle opinioni che gli elettori, secondo la Costituzione, sono chiamati ad esprimere.

Un atteggiamento così arrogante e in spregio della Costituzione era assolutamente impensabile fino a ieri; adesso ogni atto dell'*iter* di questo disegno di legge viene compiuto sapendo quale è ormai la scadenza del voto. Con inaudita arroganza nei confronti del corpo elettorale e con la manifesta volontà di violazione della Costituzione, la maggioranza si presenta agli elettori facendo capire che del loro voto essa può fare allegramente a meno.

È nostro dovere continuare rigorosamente l'azione diretta a sventare l'ostruzionismo di maggioranza contro il *referendum;* dobbiamo denunciare agli elettori il vostro atteggiamento sprezzante nei loro confronti.

Pur insistendo perché la votazione di questo emendamento avvenga a scrutinio segreto, dichiaro quindi che mi asterrò dalla votazione. Ritengo infatti che l'unico gesto serio da compiere sarebbe quello di interrompere la discussione sul disegno di legge che ha le finalità che sappiamo... (*Vive proteste a sinistra*).

Voi volete imbavagliare gli elettori; non si può compiere nessun atto contrario alla Costituzione!

FRACCHIA. È ridicolo!

MELLINI. Voi siete ridicoli; è una cosa enorme quanto state compiendo nei confronti del corpo elettorale!

La mia dichiarazione di astensione ha questo preciso significato.

VALENSISE. Non avrei preso la parola se non vi fosse stato l'insorgere di alcuni colleghi della Commissione che, con il loro intervento, mi impongo di fare alcune dichiarazioni che ritengo opportune e necessarie.

Il problema posto dall'onorevole Mellini in termini di rispetto della Costituzione e di incongruità della continuazione di un procedimento legislativo in pendenza del *referendum* lo pongo in termini politici.

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna preclusione al procedimento legislativo in pendenza di un *referendum* abrogativo su una legge di cui il Parlamento sta esaminando una modifica. Ma il problema grave da sottolineare è, appunto, di carattere politico. Ci troviamo di fronte ad una maggioranza che sostiene contradditoriamente due tesi antitetiche: questa maggioranza – per quanto ci è dato sapere da notizie ufficiose – sosterrà dinanzi agli elettori la necessità di non abrogare la « legge Reale », mentre dinanzi alla Commissione sostiene la necessità di modificarla.

PERANTUONO. Signor presidente, non comprendo quale nesso con il subemendamento vi sia in queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Possono valere come motivazioni della dichiarazione di voto.

VALENSISE. Vorrei che i colleghi del gruppo comunista, che mi interrompono e che mostrano segni di insofferenza, considerassero che i problemi non sono cancellati, da questo loro atteggiamento, nella loro rilevanza politica e di procedura. È quindi nostro dovere rilevarlo.

Sottolineamo, pertanto, l'incongruità di un comportamento delle forze di maggioranza che chiedono all'elettorato di non abrogare una legge e al tempo stesso vogliono modificarla. Non ci soddisfa la risposta che a questa osservazione si è soliti dare, secondo cui le forze di maggioranza avrebbero il dovere di riempire il vuoto legislativo conseguente all'abrogazione. Anche qui rileviamo una contraddizione di ordine politico, perché il vuoto legislativo, se pure esiste, dovrà essere riempito secondo le indicazioni degli elettori. O forse tali indicazioni non hanno alcun significato?

Sono queste le ragioni per le quali, sia pure con diversa angolazione, condivido la posizione dell'onorevole Mellini e dichiaro che mi asterrò dalla votazione del subemendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 1, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	2
Voti contrari	20

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Patriarca, Perantuono, Carloni Andreucci Maria Teresa, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Mellini 0. 15. 3. 2.

MELLINI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 2, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Ciannamea, Coccia, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini e Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 3.

MELLINI. Il subemendamento 0. 15. 3. 3 tende a migliorare ulteriormente le modifiche proposte con l'emendamento 15. 3. Riteniamo infatti necessario evitare il ri-

schio che l'incarico affidato alla polizia giudiziaria finisca per divenire di carattere generale e che non vengano trascurate quelle indicazioni relative alle condizioni oggettive, evitando che risultino eccessivamente dilatate quelle che si riferiscono ai soggetti che debbono operare. Abbiamo cioè ritenuto di non poter trascurare la previsione di un riferimento che consenta di individuare la condizione in cui deve trovarsi la persona nei confronti della quale può agire il provvedimento.

Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale, nel nuovo testo recato dall'articolo 15 del provvedimento in discussione, fa riferimento all'esistenza di sufficienti indizi; a nostro avviso invece appare assai più opportuna e completa la dizione « nei cui confronti sussistano gravi e concordanti indizi ». Tale formulazione consentirà, in sede di applicazione della norma, l'effettuazione di una verifica del complesso degli elementi emergenti a favore o contro la persona interessata. Altrettanto opportuna, inoltre, ci pare la scelta di legare l'accertamento della gravità degli indizi al dato della concordanza tra gli indizi stessi.

Chiedo la votazione a scrutinio segreto del subemendamento e dichiaro di astenermi per i motivi già espressi in occasione della prima votazione della seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 3, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Giannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Patriarca, Perantuono, Portello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 4.

MELLINI. Questo subemendamento riguarda la formulazione del solito emendamento 15. 3 nel quale si prevede, come abbiamo già ricordato, che « fuori della flagranza, quando vi è grave sospetto di fuga, il pubblico ministero procede direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria al fermo della persona gravemente indiziata ». Se teniamo presente che deve trattarsi, ovviamente, di casi nei quali non è necessariamente obbligatorio il mandato di cattura, ne deriva che noi avremmo istituito, se non procedessimo alla revisione dell'espressione « procede », una forma di obbligatorietà del mandato di cattura da parte del pubblico ministero, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, anche nei casi in cui, altrimenti, questa cattura non sarebbe obbligatoria.

È vero che qui si fa riferimento al pericolo di fuga ed è vero anche che deve trattarsi di persone gravemente indiziata; peraltro è evidente che sempre, quando il mandato di cattura è obbligatorio, deve trattarsi di persona gravemente indiziata. In secondo luogo non sembra che di per sé il pericolo di fuga di una persona che non si ritenga opportuno restringere nella propria libertà personale possa comportare per il pubblico ministero l'obbligo di provvedere all'arresto. Anche perché questa formulazione prescinde dal fatto che ci si trovi in fase di istruttoria sommaria, ma può essere applicata anche quando sia già

in corso l'istruttoria formale, dal momento che si tratta di un articolo mutuato dal testo del nuovo codice di procedura penale, nel quale è prevista questa possibilità di intervento del pubblico ministero, cui è lasciato ampio margine discrezionale, visto che si tratta di funzioni con carattere suppletivo nei confronti dell'attività del giudice istruttore.

Ed allora, se la questione va posta in questi termini, si ritiene opportuno sottolineare che non si tratta di un obbligo del pubblico ministero di procedere comunque quando gli venga prospettato il pericolo di fuga (che poi non è un elemento facilmente individuabile, visto che l'allontanamento diventa fuga in base ad un comportamento soggettivo). Di conseguenza, la sostituzione di « procede » con « può procedere » rappresenta indubbiamente un elemento positivo.

Peraltro, riteniamo che questi passi, che dovrebbero essere compiuti nella discussione di una legge destinata ad avere carattere sostitutivo di quella soggetta a *referendum*, rappresentino un elemento di disprezzo del corpo elettorale, dal quale dobbiamo attendere non solo una determinazione in ordine alla applicazione o meno della « legge Reale », ma anche delle indicazioni, delle valutazioni sul complesso della legislazione che siano in linea con la volontà espressa dall'elettorato e dalla quale non possiamo prescindere. E non possiamo prescindere neanche nella formulazione di un subemendamento, poiché è chiaro che tutta la materia dovrà essere affrontata in base alle indicazioni politiche del corpo elettorale.

Di conseguenza, riteniamo di avere il dovere di astenerci dal voto. Contemporaneamente, chiediamo che si dia luogo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 4, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 23
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 1
Voti contrari . . . 22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Patriarca, Perantuono, Portello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini e Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 5.

MELLINI. Chiedo che si proceda alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 5, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 26
Votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 24

(*La Commissione respinge*).

Hano preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini e Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0. 15. 3. 6.

MELLINI. Questo subemendamento si riferisce al terzo comma dell'emendamento 15. 3, che prevede l'iniziativa della polizia giudiziaria quando l'individuazione dell'indiziato, pur essendo ormai avviata la istruttoria formale, sopravvenga successivamente; cioè se è stata vagliata la posizione generale di determinate persone oppure è stata iniziata un'istruttoria, anche con il compimento di accertamenti di una certa complessità, ma, ad un certo punto, viene individuato l'indiziato, mentre, per esempio, inizialmente si procedeva o solo contro un'altra persona o comunque senza l'individuazione della persona cui il potere della polizia giudiziaria si riferisce.

L'emendamento 15. 3, terzo comma, recita: « La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa quando venga successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano elementi che rendono fondato il sospetto che egli stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

Con questo subemendamento si sono volute aggiungere le parole: « in ogni momento dell'istruttoria » per sottolineare il fatto che, fino a quando l'istruttoria non sia chiusa, l'individuazione dello indiziato può sempre intervenire. Infatti può darsi il caso che ad un comportamento apparentemente leale dell'indiziato nei confronti della giustizia ne segua uno completamente diverso; ed è bene sottolineare che tale diverso atteggiamento dell'indiziato può intervenire anche quando la fase istruttoria volga al termine. In tale situazione non è inopportuno che la polizia giudiziaria proceda al fermo di propria iniziativa e che, successivamente, se si dovesse riscontrare un contrasto con l'atteggiamento assunto dal magistrato, sia possibile a quest'ultimo procedere rapidamente alla convalida o non convalida del fermo, disponendo egli di un materiale probatorio che gli permetta di esercitare quel potere con particolare puntualità. Attraverso questa maggiore puntualità dell'intervento del magistrato inquirente a convalida o meno del fermo riteniamo possa realizzarsi un correttivo rispetto al potere della polizia giudiziaria nella fase istruttoria. Pertanto, tenendo presente che si è sottolineata sufficientemente la necessità dell'esistenza di indizi e la necessità che il provvedimento di cui al terzo comma dell'emendamento 15. 3 venga attuato soltanto quando il magistrato non possa tempestivamente autorizzare un provvedimento restrittivo della libertà personale, riteniamo che l'aggiunta delle parole « in ogni momento dell'istruttoria » valga a precisare nel modo migliore l'ambito di applicazione dell'emendamento. Tuttavia, per i motivi che abbiamo già enunciato – e che teniamo a sottolineare in ogni momento di questa discussione – ci asterremo dalla votazione del subemendamento 0. 15. 3. 6, che chiediamo avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 6, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti 25
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 1
Voti contrari . . . 22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Giannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0. 15. 3. 7.

MELLINI. Questo subemendamento ha la funzione di ottenere una migliore specificazione del testo dell'ultimo comma dell'emendamento 15. 3, in quanto si riferisce al caso in cui, nel prosieguo dell'istruttoria, dovessero emergere elementi di colpevolezza nei confronti della persona rispetto alla quale possa ipotizzarsi il provvedimento.

Nel testo del terzo comma dell'emendamento 15. 3 si usa l'espressione « quando venga successivamente individuato ». Evidentemente tale espressione non può essere considerata particolarmente felice, perché si esige che l'indiziato sia individuato come tale, ma si esige anche che sia fatto un particolare vaglio degli indizi, i quali evidentemente devono riferirsi alla persona stessa; a questo punto, però, non basta più l'individuazione, ma ci vuole l'identificazione, espressione quest'ultima che lascia intendere come un soggetto al quale possano riferirsi gli indizi debba già sussistere. È infatti possibile che fin dall'inizio, magari anche a conoscenza del magistrato, risulti l'esistenza di una persona ignota nella sua identità, alla quale possano riferirsi indizi gravi e concordanti, ma che solo successivamente abbia luogo l'identificazione del soggetto cui si riferiscono gli indizi gravi. L'espressione da sostituire è dunque più esatta e confacente all'esigenza di rappresentare questa situazione del sopravvenire di un intervento diretto nei confronti di una persona verso la quale occorre prendere dei provvedimenti.

Per i motivi che ho già esposto, ritengo comunque che non sia serio continuare a discutere su tali questioni, in quanto il problema di fondo concernente la « legge Reale-*bis* » viene demandato agli elettori che parteciperanno al *referendum*.

Detto questo, dichiaro di astenermi e chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 7, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . 0
Voti contrari . . . 23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Giannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini,

Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 8.

MELLINI. Con l'espressione « darsi alla fuga » si vuole sottolineare quella particolare fattispecie nella quale qualcuno si sottrae alla giustizia, che sta procedendo nei suoi confronti. Oggi questa espressione, se non è del tutto priva di significato, tuttavia non rappresenta più, con altrettanta chiarezza, l'atteggiamento di chi intenda sottrarre la propria persona alla realizzazione degli intenti della giustizia. Infatti è di tutta evidenza che oggi vi sono dei mezzi con i quali, senza allontanarsi dalla città o dal quartiere, la persona può rendersi irreperibile.

Se ciò è esatto, riteniamo che tale espressione possa avere il suo completamento nell'altra espressione: « o per rendersi irreperibile ». Ecco il perché sarebbe stato molto opportuno, ove si fosse dovuto continuare nella discussione su questo disegno di legge, introdurre una modifica di tal fatta. Ho detto questo perché, per motivi che ho già espresso precedentemente, sarà il popolo ad esprimere la propria volontà attraverso il *regerendum*.

Pertanto, dichiarando di astenermi dalla votazione, chiedo che questo subemendamento sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 8, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 9.

MELLINI. Dalla lettura dell'emendamento 15. 3 si evince che la situazione di urgenza esisterebbe automaticamente per il fatto della possibilità di fuga. Cioè una situazione di urgenza vi sarebbe sempre quando bisogna provvedere al fermo di un soggetto che sia stato individuato come autore di un fatto per il quale è in corso l'istruttoria. Ma poiché si tratta di stabilire un criterio suppletivo di cui dovrà avvalersi la polizia giudiziaria, riteniamo che non sia superfluo aggiungere la specificazione: « di grave urgenza »: deve trattarsi, cioè, di una situazione nella quale il ritardo appaia come fonte estremamente probabile di inutilità del provvedimento che stia per essere adottato.

Tale subemendamento, quindi, avrebbe un valore estremente positivo. Per i motivi illustrati, e non per il suo contenuto, ritengo doveroso, comunque, aste-

nermi dalla votazione, che chiedo avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 9, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . 0
Voti contrari . . . 23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3. 10.

MELLINI. Questo subemendamento porta ad una precisazione relativa alla possibilità dell'emanazione del provvedimento da parte di un soggetto diverso dal pubblico ministero.

Nell'emendamento 15. 3 si dice: « quando non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del pubblico ministero ». Ora, questo provvedimento non necessariamente deve essere un provvedimento tendente ad ottenere il fermo: ad esempio, si potrebbe rappresentare l'eventualità che il pubblico ministero chieda al giudice istruttore il mandato di cattura. I poteri della polizia giudiziaria non sono sostitutivi di quelli del pubblico ministero relativi alla richiesta del fermo e quindi che non si sostituiscono quei poteri diversi che presuppongono circostanze diverse, quale, ad esempio, la sollecitazione dell'emissione del mandato di cattura.

Anche questo subemendamento, a nostro avviso, è altamente positivo, ma per le considerazioni già espresse ritengo doveroso astenermi dalla votazione, che chiedo sia effettuata tramite scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3. 10, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 26
Votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 0
Voti contrari . . . 24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15. 3.

MELLINI. Questo emendamento riproduce esattamente una norma del progetto di riforma del codice di procedura penale. Tale circostanza da un lato sta a significare che questa soluzione legislativa dovrebbe essere corrispondente ad un indirizzo di fondo largamente condiviso; dall'altro, dimostra invece che, procedendo con queste « novelle », con queste formulazioni frammentarie e speciali, ogni giorno si va a demolire un edificio che ancora deve essere costruito.

Questo emendamento credo sottolinei la gravità di questo modo di procedere; ed a tali considerazioni ritengo possano aggiungersi quelle con cui abbiamo motivato la nostra astensione. Noi stiamo esaminando un progetto di legge che, da una parte, dovrebbe servire per spogliare gli elettori del valore del voto che andranno ad esprimere, e, dall'altra, dovrebbe contribuire a quell'opera di demolizione anticipata dell'edificio del nuovo codice di procedura penale.

Io sono dell'avviso che, respingendo questo emendamento, voi renderete ancora più evidente questa caratteristica del vostro modo di legiferare. Tuttavia, per coerenza con quel principio che, dal mio punto di vista, rappresenta un dovere per ogni parlamentare in questo momento, in questa fase ed in questa materia, ritengo di non poter far altro che astenermi dalla votazione di questo emendamento, alla quale chiedo si proceda con scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 15. 3, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruro Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 1.

MELLINI. In sede di dichiarazione di voto desidero sottolineare che, ovviamente, questo subemendamento è collegato all'emendamento 15. 3-*bis* e riguarda la estensione territoriale dell'attività descritta dall'articolo in questione.

Riteniamo che sia più opportuno sostituire le parole « della Repubblica » con le altre « del territorio dello Stato », anche se si tratta di una variazione formale, ma utile, mirante a meglio individuare il valore e l'esatta portata dell'emendamento cui il subemendamento in discussione si riferisce.

Tuttavia, per le considerazioni svolte, riteniamo di non dover andare oltre un atteggiamento di astensione, dal momento che non si può seriamente proseguire nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 1, contrari i relatori ed il Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 2.

MELLINI. Premettendo che chiedo la votazione a scrutinio segreto per questo subemendamento, sin d'ora faccio presente che qui viene rappresentata la funzione di un particolare organo giudiziario che deve provvedere al vaglio dei provvedimenti di fermo. Si tratta, quindi, di un provvedimento anticipativo di quel « giudice della libertà » di cui si è parlato con tono tanto vigoroso. Ricordiamo a questo proposito le parole del ministro Bonifacio che, in occasione dello svolgimento in Assemblea di una interrogazione relativa ad una vicenda particolarmente « calda », si espresse in favore di particolari accorgimenti a tutela della libertà anche nei confronti di provvedimenti giurisdizionali.

Si dice, infatti, che il giudice della libertà, proprio per fare in modo che questa udienza non conferisca a lui stesso un carattere di semplice giudice che si limita ad annuire burocraticamente ai provvedimenti di fermo, deve imprimere all'udienza in oggetto un carattere sostanziale. Per questo motivo si ritiene opportuno aggiungere l'espressione « assistito da un cancelliere ». Poiché avete introdotto gli intererrogatori senza verbalizzazione, quello che in un altro contesto sarebbe stata cosa ovvia qui ha bisogno di essere specificata. Per questo riteniamo che dire che il giudice debba tenere udienza con l'assistenza di un cancelliere non sia cosa ultronea.

Alla luce di quanto detto risulta chiaro che questo subemendamento avrebbe avuto una sua specifica funzione; tuttavia, non posso che dichiarare che mi asterrò dalla sua votazione per le considerazioni già espresse e cioè che non crediamo sia possibile procedere alla discussione, anche soltanto dei particolari, di questo disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 2, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 3.

MELLINI. Questo subemendamento incide sulla disposizione intesa a stabilire l'orario durante il quale deve rimanere aperto l'ufficio per le udienze nel quale devono essere portati questi problemi, questi giudizi relativi alla convalida o meno dei fermi.

Bisognerebbe riportare l'orario entro termini più realistici, poiché riteniamo che anche un'ora o una notte in più passate in una cella di sicurezza o, comunque, in carcere siano momenti da evitare con ogni sforzo e che sia da favorire ogni inter-

vento del magistrato mirante a restituire al più presto la libertà al cittadino.

Tuttavia, riteniamo necessario ed opportuno considerare la realtà, per far sì che le disposizioni di legge possano effettivamente essere applicate. Stabilire che debba esservi un magistrato che debba sedere in permanenza dalle otto del mattino alle diciassette del pomeriggio per eventuali provvedimenti di questo genere significa stabilire una disposizione che non ha nessuna possibilità di essere tradotta nella realtà. Infatti il magistrato resterebbe bloccato per l'intera giornata ad aspettare un eventuale fermato per il quale prendere determinati provvedimenti.

Meglio, dunque, un orario ridotto con una presenza effettiva, che un orario dilatato con una presenza teorica. Per questo pensiamo che il subemendamento abbia una funzione positiva su cui ho già avuto modo di intrattenermi. Ne chiedo pertanto la votazione a scrutinio segreto, annunciando la mia astensione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 3, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Mellini 0. 15. 3-*bis*. 4.

MELLINI. La Commissione si è dichiarata contraria alla riduzione dell'orario di questo ufficio giudiziario entro termini a nostro avviso più realistici di quanto previsto dal testo del provvedimento, contraria, dico, per affermare il principio del « mal comune, mezzo gaudio », e cioè che è meglio che il giudice faccia l'orario prolungato in un'attesa non sempre coronata dal successo e dall'opportunità di compiere concretamente qualche cosa.

Con questo subemendamento noi proponiamo allora una soluzione intermedia e cioè un'orario che vada dalle otto del mattino alle sedici del pomeriggio. Si tratta di una riduzione più aderente alla realtà dei fatti e per questo ne chiediamo l'approvazione, facendo richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 4, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 26
Votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 5.

MELLINI. Premetto che faccio richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Voglio fare presente alla Commissione che il problema della durata della funzione dell'ufficio non è di semplice attuazione della disposizione, in quanto, una volta stabilita l'importanza di quell'ufficio, la carenza di una presenza effettiva può significare il prolungarsi della detenzione della persona in stato di fermo.

La richiesta di riduzione dell'orario aveva lo scopo di garantire una presenza più attiva, anche se meno prolungata nel tempo, tale da permettere l'esercizio immediato della funzione. Anche su questo punto sarebbe stato utile discutere, sia pure da un'ottica diversa, perché credo che a nessuno spetti il dovere di astenersi dall'esame del provvedimento.

Mi asterrò dal votare il subemendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 5, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Pontello, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 6.

MELLINI. Questo subemendamento è stato previsto perché, qualora i colleghi fossero rimasti insoddisfatti della dilatazione dell'orario prevista dal precedente subemendamento, potessero essere favorevoli a questa ulteriore dilatazione, che si protrae sino alle 19.

Poiché riteniamo importante decidere su tale dilatazione di orario, chiediamo per il subemendamento in esame la votazione a scrutinio segreto, dalla quale io mi asterrò sia perché ho constatato l'impossibilità di incidere in qualche modo sul contenuto della legge sia perché il *referendum* è ormai imminente, ed allora toccherà al popolo decidere.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mel-

lini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 6, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 23
Votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 7.

MELLINI. Con questo subemendamento, per il quale chiedo la votazione a scrutinio segreto, si è voluto prevedere ancora un'ulteriore dilatazione dell'orario, per venire incontro a coloro che per avventura avessero respinto i subemendamenti precedenti, proprio perché dilatavano meno l'orario stesso.

La mia astensione dalla votazione sarà dovuta al fatto che non ritengo legittimo proseguire ancora nella discussione di questo provvedimento una volta che si è, anche politicamente, determinati ad affrontare il *referendum*, cosa quest'ultima che non deve essere una presa in giro per nessuno, tanto meno per gli elettori.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 7, non accettato dai relatori né dal Governo.

Presenti 24
Votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maia, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 8.

MELLINI. Questo subemendamento rientra nella stessa logica di quello precedente, ma con una ulteriore dilatazione. Esso prevede infatti il prolungamento di questo orario fino a tarda sera, fino alla ultima ora in cui è ipotizzabile il funzionamento di un ufficio giudiziario, trascurando soltanto le ore notturne. Una volta che si accetti questa logica della dilatazione, tale subemendamento rappresenta certamente un dato positivo.

La nostra astensione dalla votazione trae origine dagli stessi motivi che abbiamo illustrato nelle precedenti dichiarazioni di voto.

Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 8, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 24
Votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maia, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 3-*bis*. 9.

MELLINI. Questo subemendamento consiste nella sostituzione di una sola parola, ma a mio avviso comporta un mutamento di contenuto – nell'emendamento sostitutivo cui si riferisce – che non è puramente formale. Stabilire che il magistrato deve disporre la liberazione del fermato se riconosce che il fermo non è fondato o deve convalidarlo se riconosce che è fondato, significa che questo provvedimento deve avere un carattere meramente ricognitivo. Appunto dal verbo riconoscere si ha l'aggettivo ricognitivo. Il magistrato deve soltanto constatare che il fermo è legittimo, senza sostituire un suo giudizio a quello che è stato espresso dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al fermo. Questo comporta una limitazione dei poteri del magistrato. Invece il termine « ritiene » fa pensare ad una valutazione che si sostituisce *ex novo*, che non abbia per oggetto il comportamento della polizia giudiziaria, ma che riguardi unicamente il comportamento del fermato e la sua situazione, nonché le condizioni che giustificano o meno il fermo. Il magistrato in base a questi elementi stabilisce se il fermo debba o no essere convalidato.

Da questa formulazione esula la valutazione sul comportamento della polizia giudiziaria; il provvedimento viene adottato *ex novo*, sia pure in base alle stesse considerazioni oggettive che hanno indotto la polizia giudiziaria ad operare il fermo.

Riteniamo quindi che sarebbe opportuno introdurre questa modificazione che, ripeto, non è soltanto formale, ma stabilisce un diverso tipo di intervento del magistrato.

Per le ragioni ampiamente illustrate mi asterrò dalla votazione.

Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mellini ed altri 0. 15. 3-*bis*. 9, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 24
Votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 1
Voti contrari . . . 21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Tessari, Petrella, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maia, Mannuzzu, Mirate, Patriarca, Perantuono, Carloni Andreucci Maria Teresa, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini, Valensise.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani, alle 10, salvo diverso avviso dell'Ufficio di presidenza, che si riunirà immediatamente.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO